

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1186/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2013****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Orkney Scottish Island Cheddar», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Le associazioni Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand e il Consortium for Common Food Names hanno dichiarato la loro opposizione a tale registrazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del detto regolamento.
- (4) Nell'ambito delle opposizioni di cui sopra è in particolare sottolineato che la registrazione della denominazione in questione comprometterebbe l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti legalmente commercializzati da almeno cinque anni alla data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che la denominazione proposta per la registrazione sarebbe generica.
- (5) Con lettera del 20 marzo 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.
- (6) Tra il Regno Unito e le associazioni che hanno espresso la loro opposizione è stato raggiunto un accordo entro il termine previsto di tre mesi; tale accordo è stato notificato alla Commissione l'8 luglio 2013.
- (7) Dalle consultazioni precitate è emerso che la preoccupazione principale degli oppositori riguarda unicamente il termine «Cheddar» contenuto nella denominazione composta «Orkney Scottish Island Cheddar». La protezione chiesta dal produttore, tuttavia, riguarda soltanto la denominazione composta nel suo insieme. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cheddar» può continuare ad essere utilizzata sul territorio dell'Unione a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima.
- (8) La denominazione «Orkney Scottish Island Cheddar» può pertanto essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

In deroga al primo comma, la denominazione «Cheddar» può continuare ad essere utilizzata nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽³⁾ GU C 239 del 9.8.2012, pag. 5.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

REGNO UNITO

Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)
